

Jur. 3825/24

N. 4130/2024 RG TRIB.
N. 11059/2022 RG NR
N. _____ RG GIP
Inviato estratto al P.M.
Il _____

N. 3826/2024 Dep. Sentenze
IRREVOCABILE IL _____
N. _____ Reg. Esecuz.
N. _____ Campione Penale

Vrg 28/03/24

Redatta scheda il: _____



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione V penale in composizione monocratica

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Giudice, dr.ssa Elisabetta Canevini

all'udienza del 15.03.2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di

1) _____ nato a _____ in data _____ e dichiaratamente dom. a _____ libero

ASSENTE

Difeso di fiducia dall'Avv. _____

NON PRESENTE

Sostituita per delega orale dall'avv. Gianfranco BONETTI del Foro di Milano

2) _____ nato a _____ in data _____ e elett. dom. presso la redazione del quotidiano _____ libero

ASSENTE

Difeso di fiducia dall' _____

NON PRESENTE

Sostituita per delega orale dall'Avv. _____

3) _____ nato a _____ in data _____ residente a _____ libero

ASSENTE

Difeso di fiducia dall' _____

PRESENTE

Imputati

(unitamente a [redacted] giudicato separatamente)

Capo B)

delitti p. e p. dagli artt. 595, co. 3, e 57 c.p., perché, separatamente, in qualità di direttori responsabili delle testate giornalistiche online, rispettivamente “[redacted]” (dir. [redacted]), omettevano di esercitare il controllo necessario ad impedire che sui periodici da loro diretti venissero commessi reati con il mezzo della pubblicazione.

Commesso in Milano in data successiva o prossima al 16 luglio 2021 (gli articoli sono stati pubblicati tra il 16 e il 25 luglio 2021)

***capo di imputazione così corretto all’udienza del 15.03.2024**

La Persona Offesa

[redacted] nata a [redacted], in data [redacted] domiciliata *ex lege* presso lo Studio del Difensore Difesa e rappresentata dall’Avv. [redacted] sostituito per delega scritta dall’Avv. [redacted]

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

P.M. e Difesa [redacted] concordemente chiedono pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta a giudizio del 22 febbraio 2023, il Pubblico Ministero disponeva la citazione di [redacted] (unitamente a [redacted] chiamato a rispondere della medesima contestazione, la cui posizione si è separata per incompetenza territoriale, ed a [redacted] [redacted] chiamati a rispondere del reato di cui all’art. 595 co. 3 cp contestato al capo A, giudicati separatamente) dinanzi al Tribunale in composizione monocratica per l’udienza predibattimentale dell’8 novembre 2023.

In tale sede, trattandosi di udienza predibattimentale, la GOP dr.ssa Profeta rinviava il procedimento innanzi alla Presidente di Sezione per l’udienza del 16 novembre 2023.

In tale sede, il Tribunale dava la parola alle parti per eventuali richieste preliminari.

La Difesa [redacted] eccepivano la tardività della notifica del Decreto di citazione diretta. La Giudice, nulla opponendo il P.M. e la P.C., disponeva la notifica del Decreto e rinviava per la corretta instaurazione del rapporto processuale.

All’udienza del 29 gennaio 2024, le Difese tutte chiedevano escludersi la Parte Civile, sulla base di quanto stabilito dalla Giurisprudenza di legittimità con la pronuncia nr. 38481/23. Il P.M. e la P.C.

ne chiedevano il rigetto e il Tribunale si riservava, rinviando per lo scioglimento della riserva al 19 febbraio.

In tale sede, dichiarata l'assenza degli imputati non comparsi e regolarmente citati, La Difesa [redacted] insisteva in primo luogo sull'eccezione di inammissibilità della costituzione di Parte Civile e, inoltre, avanzava richiesta di precisazione dei capi di imputazione in relazione al proprio assistito. Sul punto, eccepiva pertanto l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore di quello di Roma. La Giudice dava lettura dell'ordinanza allegata al verbale di esclusione della Parte Civile e rinviava per ascoltare le osservazioni del Pubblico Ministero e delle altre Difese sulla questione di incompetenza.

All'odierna udienza, il P.M. precisava i capi di imputazioni così per come contestati agli imputati disponendo che:

- al capo a), venisse eliminato dall'elenco degli imputati cui è contestato il reato, il nome [redacted], alla sesta riga, dopo le parole [redacted] eliminato quanto indicato tra parentesi (*aut.* [redacted]);

- Per il capo b) aggiungere tra le persone cui è contestato il reato: [redacted].
Le Difese nulla opponevano e per [redacted] la Difesa rinunciava per conto del proprio assistito alla comunicazione della modifica del capo di imputazione.

In accoglimento di eccezione preliminare difensiva, si accoglieva l'eccezione di incompetenza territoriale quanto alla posizione di [redacted] sulla quale - previa separazione della posizione - si provvedeva con sentenza.

La Difesa [redacted] si riportava alla memoria già depositata e insisteva sulla richiesta di non luogo a procedere in relazione al proprio assistito. Si associavano le difese di [redacted] e [redacted]

Il Tribunale all'esito della Camera di Consiglio, disposto lo stralcio delle posizioni di [redacted] [redacted] dava lettura del dispositivo di sentenza che di seguito si motiva.

La richiesta è fondata e deve trovare accoglimento.

Come indicato in epigrafe, [redacted]

[redacted] sono qui chiamati a rispondere del reato di cui agli artt. 595, comma 3, e 57 c.p.

Come è noto, la fattispecie in esame punisce il direttore del giornale che colposamente non impedisca che, tramite la pubblicazione sul predetto mezzo di informazione, siano commessi reati.

Ai nostri fini, occorre preliminarmente sottolineare che l'art. 595, comma 3, c.p., tra i mezzi di informazione, distingue la stampa rispetto a tutti gli altri mezzi di pubblicità e l'art. 57 c.p. si riferisce specificamente all'informazione diffusa tramite la "carta stampata".

Ancora, il legislatore, tramite l'art. 1 L. 47/1948, ha fornito una definizione di "stampa o stampati", riferendosi a "tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione".

Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha attraversato, nel corso degli anni, differenti orientamenti circa la possibile estensibilità, degli altri mezzi di informazione, al concetto di "stampa", con particolare riferimento alle testate giornalistiche *online*, di cui ci si occupa in questa sede, mezzi che allora non erano evidentemente contemplati. Estensibilità che, se ammessa, comporta inevitabili implicazioni anche sull'applicazione di norme che rinviano al concetto di "stampa", come l'art. 57 c.p.

A tal proposito, un primo orientamento della Corte di cassazione ha escluso la possibilità di estendere la previsione di cui all'art. 57 c.p. al direttore responsabile di un giornale che sia diffuso soltanto per via telematica, atteso che esso non è in alcun modo riconducibile alla nozione di "stampa" o di "stampato", nozione che presuppone una riproduzione tipografica dello scritto, precedente alla sua diffusione in pubblico (cfr. Cass. pen., Sez. V, 16.07.2010, n. 35511).

È parso evidente alla Corte che i giornali *online* fossero sprovvisti del presupposto della riproduzione tipografica previsto dalla legge e che, in tali casi, il requisito della destinazione alla pubblicazione fosse esplicito, non tramite la distribuzione fisica, bensì attraverso la divulgazione telematica. Pertanto, la prima argomentazione su cui si fondava tale esclusione era di tipo sistematico (non assimilabilità normativamente determinata del giornale telematico a quello stampato e inapplicabilità nel settore penale dell'interpretazione analogica "*in malam partem*"). A ciò si aggiungeva un argomento di tipo pratico (c.d. interattività, ossia la possibilità di interferire sui testi che si leggono e si utilizzano che renderebbe difficoltoso il controllo da parte del direttore del giornale *online*).

Ad opposta conclusione, seppur in merito a profili differenti, sono giunte le Sezioni Unite della Suprema Corte in tempi più recenti.

In particolare, è stato affermato che il giornale telematico – a differenza dei diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero: forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook – soggiace alla normativa sulla stampa, perché da un punto di vista ontologico e funzionale è assimilabile alla pubblicazione cartacea e rientra, dunque, nella nozione di cui all'art. 1 L. 47/1948, con la conseguente configurabilità della responsabilità di cui all'art. 57 c.p. anche ai direttori della testata telematica (v. Cass. pen., Sez. U., 29.1.2015, n. 31022).

Il fulcro di tale decisione verteva sulla possibilità di estendere la disciplina costituzionale sulla libertà di stampa di cui all'art. 21, commi 3 e 4, Cost. anche ai mezzi di informazione telematici, con la conseguenza di garantire che anche la stampa *online*, così come quella tradizionale, in quanto esente da ogni tipo di censura ai sensi dell'art. 21, comma 2, Cost., non venisse sottoposta a sequestro



preventivo se non nei casi previsti dalla legge e con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria. Diversamente, secondo la Corte si creerebbe "un'evidente situazione di tensione con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Si legittimerebbe, infatti, un irragionevole trattamento differenziato dell'informazione giornalistica veicolata su carta rispetto a quella diffusa in rete, con la conseguenza paradossale che la seconda, anche se mera riproduzione della prima, sarebbe assoggettabile, diversamente da quest'ultima, a sequestro preventivo".

Pertanto, è stata privilegiata un'interpretazione estensiva del termine "stampa" alla luce delle evoluzioni tecnologiche, escludendo, tuttavia, l'area di informazione veicolata da soggetti singoli in modo spontaneo.

L'*iter* argomentativo delle Sezioni Unite della Cassazione appare condivisibile e lineare, attesa l'esigenza di garantire pari tutele e garanzie costituzionali all'intera macro area dei mezzi di informazione, compresi i periodici telematici.

Tuttavia, ai nostri fini, è opportuno rilevare che assai diverso sarebbe ampliare il significato di "stampa" al fine di ricomprendere anche le testate giornalistiche *online* nel novero della disciplina di cui all'art. 57 c.p. Infatti, in tal caso, si tratterebbe di un'interpretazione analogica *in malam partem* volta a conferire un diverso significato alla norma in esame, rendendo penalmente rilevanti fatti che, altrimenti, per effetto della lacuna legislativa, non vi sarebbero ricompresi.

Invero, a ben vedere, l'orientamento delle Sezioni Semplici della Suprema Corte, dopo il sopra menzionato cambio di prospettiva delle Sezioni Unite, si è ribaltato, facendo discendere da tale pronuncia la possibilità di estendere la responsabilità del direttore del quotidiano cartaceo altresì a quello del quotidiano *online*¹. Così, se da un lato le S.U. avevano esteso il concetto di "stampa" con finalità di tutela del tutto condivisibili; dall'altro, le Sezioni Semplici hanno iniziato a far propria la nuova nozione di "stampa" per riempire di significato l'art. 57 c.p. – che ad essa richiama –, colmando una lacuna che andrebbe piuttosto riempita dal legislatore, sulla base dei principi cardine del nostro ordinamento penale.

Di fatti, come è noto, anche la stessa giurisprudenza costituzionale è granitica nell'affermare l'importanza del divieto di applicazione analogica delle norme incriminatrici da parte del giudice, divieto che "costituisce il naturale completamento di altri corollari del principio di legalità in materia penale sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., e, in particolare, della riserva di legge e del principio di determinatezza della legge penale: corollari posti a tutela sia del principio "ordinamentale" della separazione dei poteri, e della conseguente attribuzione al solo legislatore del

¹ Cfr. Cass. pen. Sez. V, 19.2.2018, n. 1675, che ha sancito che in tema di diffamazione, l'amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell'art. 57 cod. pen., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero.



compito di tracciare i confini tra condotte penalmente rilevanti e non, nonché - evidentemente - tra le diverse figure di reato; sia della garanzia "soggettiva", riconosciuta ad ogni consociato, della prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte, a tutela delle sue libere scelte d'azione" (cfr. C. cost., 14.5.2021, n. 98).

Ancora, a livello primario, occorre rammentare la previsione di cui all'art. 1 c.p., che sancisce che nessuno può essere punito per fatti che non siano espressamente previsti dalla legge come reato.

Dunque, questa Giudice non ritiene condivisibile il recente orientamento della Cassazione che permette all'interprete -in contraddizione con le statuizioni della Costituzione e delle fonti primarie sul punto - di applicare la norma in esame a casi non espressamente disciplinati dal legislatore.

Un ulteriore argomento assai convincente per giungere a tale conclusione è legato alla lettura sistematica della materia.

Nello specifico, la sentenza delle S.U. sopra menzionata, coniando una nuova definizione di "stampa" ai fini dell'estensione delle garanzie costituzionali a tutti i mezzi di informazione professionale, vi ha ricompreso altresì le ipotesi di manifestazione del pensiero attraverso la parola unitamente alle immagini, come il telegiornale, oltre che i periodici telematici di cui qui ci si occupa.

Orbene, se da un lato, il nuovo concetto di "stampa" ha portato la giurisprudenza di legittimità ad ampliare la portata normativa dell'art. 57 c.p. con riferimento ai giornali *online*, lo stesso non può dirsi relativamente ai telegiornali.

Di fatti, è stato stabilito che il direttore responsabile di un telegiornale non risponde per l'omesso controllo necessario ad impedire il reato di diffamazione ai sensi dell'art. 57 c.p., essendo lo stesso dettato solo per i reati commessi con il mezzo della stampa periodica (cfr. Cass. pen., Sez. V, 19.4.2017, n. 27823), giungendo a tale conclusione sulla base del principio di cui all'art. 25, comma 2, Cost.

Dunque, sebbene la definizione di nuovo conio risalente al 2015 avesse esteso il concetto di "stampa" ricomprendendovi anche il telegiornale, al fine di garantire ad esso le garanzie costituzionali di cui all'art. 21 Cost.; il principio di stretta legalità in materia penale ha portato la Cassazione ad escludere l'applicabilità dell'art. 57 c.p. ai direttori di tali mezzi informativi, atteso che non può trattarsi di stampa periodica.

Pertanto, tale premessa porta a ritenere incoerente la diversa conclusione cui si giunge, invece, con riferimento ai giornali telematici, che, sebbene meritino l'estensione delle garanzie costituzionali previste per la stampa cartacea, è evidente che anch'essi - al pari dei telegiornali - non rientrino nel concetto di "stampa" di cui all'art. 1 L. 47/1948.

Proprio alla luce di tali premesse, la giurisprudenza di merito si sta recentemente esprimendo in tal senso, tenuto altresì conto di ulteriori conseguenze rischiose che tale interpretazione analogica *in*

malam partem potrebbe comportare: la collocazione della “responsabilità colposa nel pericoloso alveo della responsabilità oggettiva”, atteso che risulta assai difficile esigere dal direttore di un giornale *online* la consapevole responsabilità di tutte le pubblicazioni, stante la possibilità di intervenire con aggiornamenti in qualunque momento della vita di un articolo telematico (in questo senso, cfr. C. App. Milano, 24.11.2022, n. 7696).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, gli imputati suindicati devono andare assolti dal reato qui loro ascritto, per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Visto l'art. 544 *ter* c.p.p.

DICHIARA

non luogo a procedere nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED] in ordine al reato loro contestato al capo B) per non aver commesso il fatto.

Milano, 15.03.2024

La Giudice

Elisabetta Canevini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano, 28/03/24



TECNICO DI AMMINISTRAZIONE
IL Alessandro BATTIPAGLIA